



COMUNE DI CARINARO

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. – 0815029250 – Telefax 081-5027596 – E-mail: comune@carinaro.telecompost.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/12/2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 09:30 nella sala consiliare della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 17.12.2025, prot. n°15263, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Barbato Mariagrazia. Eseguito l'appello nominale risultano:

PRESIDENTE	P	A
BARBATO MARIAGRAZIA	X	

SINDACO	P	A
MARIANNA DELL'APROVITOLA	X	

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
SARDO GIUSEPPINA	X		DELLA VOLPE CONCETTA	X ³	
SGLAVO NICOLA	X ²		MORETTI MARIO		X
ESPOSITO NICOLA	X		MASI STEFANO	X	
ZAMPELLA GIOVANNI	X		TORINO ANNA		X
BARBATO RACHELE	X				
MADONIA ASSUNTA		X ¹			
PETRARCA PASQUALE	X				

1. Presente dalle ore 12:02, durante la discussione del punto 2 all'odg
2. Assente dalle ore 12:53, prima della trattazione del punto 3 all'odg.
3. Assente dalle ore 15:20, prima della trattazione del punto 6 all'odg.

Assiste alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, il Segretario Generale dott. Salvatore Capoluongo. Il Presidente, effettuato l'appello e constatata la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta alle ore 10:23 ed invita i convocati a trattare i seguenti punti all'o.d.g.:

N°	Oggetto
1	REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 175/2016
2	APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2024 DEL COMUNE DI CARINARO - ART. 11-BIS D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
3	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987 N. 145) E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 370 DEL 13.11.1995 – CAPO X, ARTT. 53, 54, 55, 56, 57
4	INTEGRAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ADEGUAMENTO DEL VALORE NOMINALE" – ESTENSIONE DEI BENEFICIARI
5	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2026
6	CONFERMA ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2026
7	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°1074/2025 – MIGLIACCIO R. C/ COMUNE DI CARINARO
8	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N°1102/2025 – PICONE L. C/ COMUNE DI CARINARO + COMUNE DI AVERSA

Il Presidente prima di iniziare avvisa che è presente ContrastoTV, che procederà alla ripresa audiovisiva della seduta, che viene trasmessa in streaming su YouTube ed è all'uopo autorizzata ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Consiglio Comunale. La ripresa viene registrata e conservata agli atti del Comune e potrà essere utilizzata dai consiglieri, in relazione alla verbalizzazione della seduta, per eventuali integrazioni/modifiche del verbale.

Alle ore 12:02 si aggiunge alla seduta, durante il II punto all'odg. la consigliera Assunta Madonia.

Alle ore 12:53 lascia la seduta, per impegni lavorativi, il consigliere Sglavo Nicola, prima di passare al punto 3 all'odg.

Alle ore 15:20, prima di trattare il punto 6 all'odg. lascia la seduta la capogruppo Della Volpe

Concetta.

Dopo la discussione e votazione dei punti all'odg., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:45.

O.D.G. (1):

REVISIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 175/2016

Presidente:

letto l'oggetto della proposta, lascia la parola al Sindaco per relazionare sulla proposta all'odg.

Sindaco:

Relaziona succintamente sulla proposta di deliberazione, sottolineandone i punti salienti, ed in particolare che è stata effettuata dai servizi ed uffici comunali competenti la Revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie detenute, direttamente ed indirettamente, dal Comune di Carinaro alla data del 31/12/2024, e concludendo che il Comune di Carinaro potrebbe procedere solo per l'ITC Spa, che sarà discussa anche nel successivo punto.

Masi:

una domanda: lei ha detto che l'unica partecipazione che potrebbe il Comune dismettere è quella della ITC Spa, ci sa dire qual è la ragione per la quale avete ritenuto di non dismetterla?

Sindaco:

da un confronto con il responsabile finanziario e con il revisore (parere), risulta che al momento non possiamo dismettere tale partecipazione perché è in corso la richiesta di concordato preventivo.

Masi:

chiede al dott. Fattore, che viene fatto accomodare tra i banchi del consiglio comunale, se può illustrare cosa è il risultato di esercizio di un'azienda.

Fattore:

il risultato di esercizio in effetti è il risultato di una gestione di un anno finanziario di una società. I risultati di esercizio dell'ITL per l'esercizio di bilancio 2024 evidenzia una perdita di oltre 250 milioni. Ehm è, diciamo, nella nota integrativa al bilancio consolidato io ho cercato di portare quanto più notizie possibile quelle che sono in effetti in mio possesso relative al all'ITL perché la situazione ovviamente più preoccupante è proprio quella dell'ITL nella galassia delle nostre società partecipate. Insomma, è un problema che non riguarda soltanto il Comune di Carinaro, ma riguarda gli oltre 40 comuni che sono azionisti del dell'ITL

Masi:

chiede alla stregua della precedente richiesta se può illustrare al consiglio comunale che cos'è invece il patrimonio netto?

Fattore:

il patrimonio netto è la differenza tra l'attivo e il passivo di una società. In questo caso, eh sempre stando in tema di ITL, il patrimonio netto è completamente azzerato per effetto della perdita.

Masi:

preso atto delle risposte del Responsabile Finanziario, fa quindi notare che c'è un errore nella scheda MEF allegata alla proposta, che riporta delle inesattezze.

Fattore:

prende atto che effettivamente la scheda va corretta, la scheda della revisione periodica delle partecipazioni relativa all'ITC, va rettificato il risultato di esercizio 2024.

Masi:

innanzitutto la ringrazio, può succedere, diciamo, di riportare delle somme errate, e ammetterlo è quello che si deve fare in un contesto maturo.

L'unica cosa volevo chiedere, segretario, se ritiene che sia sufficiente la dichiarazione del funzionario o se debba essere, formalmente approvato un emendamento?

Su risposta del segretario che è necessario approvare l'emendamento, viene corretto, con voto unanime del consiglio comunale, l'errore materiale contenuto nell'allegato – scheda MEF.

Masi:

afferma che non ha altro da aggiungere, salvo che il consiglio potrebbe aver fatto una valutazione autonoma sul mantenimento delle partecipazioni.

Inoltre vi è una contraddizione tra quello dichiarato dal Sindaco e quanto redatto nella proposta di deliberazione, sul fatto che mancano i presupposti per la dismissione, piuttosto che è una decisione presa in confronto con il responsabile.

Fattore:

In questo momento non è dismissibile o non è ipotizzabile qualsiasi azione perché abbiamo presentato un piano di concordato in continuità e quindi si attende l'omologazione del piano. Vabbè, poi nel prossimo punto chiarirò anche altre cose, per cui non c'è possibilità in questo momento di fare nessuna azione né di scissione, fusione, liquidazione, eccetera eccetera. Peraltro c'è una delibera dove l'EIC, che è l'ente idrico campano, un ente strumentale obbligatorio per legge, del quale noi ovviamente facciamo parte, con una delibera da' la concessione all'ITL per la gestione della risorse idropotabile su tutto il territorio della provincia di Caserta. Quindi, da questo punto di vista non lo so, questo me lo dovrebbe dire più un legale, se dal punto di vista normativo, un domani, cioè ammesso che questa società riesca a superare e ottenga l'omologa del tribunale, potesse essere ipotizzabile un'eventuale fuoriuscita da una società del genere, nel momento in cui è una diretta emanazione dell'EIC, che gli ha dato la concessione per la risorsa idropotabile del territorio! Quindi questa è una cosa che poi si andrà a vedere un domani, ma non credo che sia più ipotizzabile nemmeno questa fattispecie.

Della Volpe:

io credo che la questione sia essenzialmente questa, cioè all'interno della delibera noi non evidenziamo che c'è stato questo tipo di analisi, per quanto riguarda la partecipata ITL, cioè all'interno della delibera ci sono semplicemente i dati. Quindi se noi leggiamo la delibera, sembra che non ci sia esattamente questo tipo di analisi e di istruttoria.

Il Presidente chiede se vi sono altri interventi.

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Della Volpe - Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

O.D.G. (2):

APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2024 DEL COMUNE DI CARINARO - ART. 11-BIS D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

Presidente:

letto l'oggetto della proposta, lascia la parola al Sindaco per relazionare sulla proposta all'odg.

Sindaco:

Attesa la complessità della materia, cercherò, per quanto possibile, di essere chiara. Laddove le mie competenze iniziano a vivere qualche limite, abbiamo il nostro funzionario che possiamo chiamare in sala per dissolvere ogni tipo di dubbio.

Il bilancio consolidato sottoposto oggi all'approvazione dell'assise consiliare è un adempimento introdotto dalla nuova contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 118/2011.

L'adempimento consiste sostanzialmente, lo sappiamo, nell'aggregare i bilanci dell'ente, dell'ente capogruppo Comune, delle sue partecipate controllate e collegate, presentandoli come un'unica entità economica. L'intento del legislatore è stato quello di fornire, attraverso questo adempimento, una visione completa e trasparente della situazione economico patrimoniale e finanziaria complessiva del gruppo, ma soprattutto colmare le lacune informative dei bilanci separati.

Il bilancio consolidato 2024 registra una perdita notevole, risultato della consistente perdita dell'ITL il cui Comune di Carinaro detiene una quota di capitale sociale pari al 2,81%.

Ritengo utile, ripeto, attesa la complessità della materia, ripercorrere la questione ITL. Per farlo da lettura di un paragrafo della nota integrativa al bilancio consolidato del Comune di Carinaro che si occupa delle perdite delle società partecipate perché oltre a registrare la perdita ITL è il caso di annotare anche la perdita del bilancio dell'Ente d'Ambito dei rifiuti, EDA, che risulta essere però di modestissima entità.

Si premette che all'attualità il documento contabile progetto di bilancio 2024 è stato approvato dal solo CDA nella seduta dell'11/2025 e trasmesso all'ente nel mese di novembre del corrente anno. Con comunicazione dell'ITL, si prende atto che è stato aperto, in data 05/05/2025, presso il tribunale di Santa Maria Vetere il procedimento unitario finalizzato al deposito della proposta di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti. In data 16/5/2025 il suddetto tribunale ha comunicato il decreto di concessione delle misure cautelari e protettive con il quale si dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Dalla nota integrativa allegata al bilancio di esercizio al 31/12/2024, si evince che in data 15 settembre 2025, la società ha presentato la proposta ed il piano di concordato preventivo, che è oggetto di modifica in virtù dell'intervenuta deliberazione del comitato esecutivo dell'EIC, il quale ha provveduto alla modifica della scelta di gestione interamente pubblica, operata dal Consiglio di distretto con deliberazione 29 settembre 2022, nella forma di gestione mista pubblico-privata, con partecipazione a maggioranza pubblica, al 55%.

Il Comune di Carinaro, come ben sappiamo, detiene il 2,81% del capitale sociale dell'ITLSPA.

In caso di esercizio in perdita da parte delle partecipate dell'ente, l'articolo 21 del decreto legislativo 175/2016 prevede che nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

In sintesi, nella fattispecie, il Comune di Carinaro dovrebbe accantonare in sede di bilancio di previsione 2026-2028, nell'apposito fondo vincolato denominato Fondo Perdite società partecipate, la stratosferica somma di circa 7 milioni, somma incapiente per il bilancio del Comune di Carinaro, che presenta un bilancio in fase di previsione che per la parte corrente ammonta a poco più di 6 milioni di euro, di 6 milioni di euro! Tale accantonamento voluto dalla norma, peraltro, è di gran lunga maggiore del capitale sociale dell'ITL che, nel caso di specie, per effetto della perdita registrata risulta completamente azzerato.

In merito all'obbligo di accantonamento delle perdite, esiste numerosa giurisprudenza, tra le altre si riporta uno stralcio della deliberazione della sezione regionale di controllo Corte dei Conti per la Liguria n. 1278. Come questa sezione ha già avuto modo di precisare (leggo testualmente), il meccanismo dell'accantonamento risponde inoltre all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell'ottica della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell'ente partecipante e possano cioè essere destinati alla copertura di spese effettive qualora il medesimo il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza dove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano assorbite attraverso la gestione successiva. L'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio in correlazione a risultati gestionali negativi degli organi degli organismi partecipati non comporta l'insorgenza a carico dell'ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza contabile. L'introduzione della disciplina in esame non ha significato il venir meno del sistema di limiti individuato dalla stessa giurisprudenza con riguardo alla possibilità per gli enti locali di ricorrere a tali operazioni nell'ambito dei rapporti finanziari con le proprie partecipate.

La ratio del sistema delineato dal legislatore, consistente in un meccanismo di correlazione fra le perdite di gestione subite dalla società e la contrazione degli spazi di spesa delle amministrazioni controllanti consiste nella salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali attraverso la responsabilizzazione nel perseguimento della sana gestione delle partecipate e chiedo scusa la costante verifica delle possibili ricadute della gestione di queste ultime sui propri bilanci in riferimento all'obbligo del ripiano delle

Masi:

Sindaco, chiedo scusa, ma lei sta leggendo sempre la 127 del 2018 perché io a un certo punto, diciamo, quelle le cose che ha cominciato a leggere non le ho più trovate nella sentenza che ho qui davanti, cioè fino a un certo punto. Allora, il consiglio deve sapere se lei sta leggendo una sentenza della Corte dei Conti o se sta leggendo una sua interpretazione. Io ho letto fino a quando sono riassorbite attraverso la gestione successiva. Quindi fino a gestione successiva punto è la sentenza. L'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote. Sì, l'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati non comporta l'insorgenza a carico dell'ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite. Ma questa non è questa sentenza, sindaco, ma questa è una relazione nella quale è stata riportata una certa giurisprudenza, una sentenza, allora fino a quel punto precedente è la sentenza 127/2018, dopo è il suo pensiero!

Sindaco:

Ok. Quindi, dicevo, la ratio del sistema delineato dal legislatore, a salvaguarda degli equilibri finanziari degli enti locali attraverso la responsabilizzazione nel perseguimento della sana gestione delle partecipate, la costante verifica delle possibili ricadute della gestione di queste ultime sui propri bilanci. In riferimento all'obbligo del ripiano delle perdite, è la medesima sezione di controllo ad essere più esaustiva con la deliberazione numero 24/2017, quando chiarisce che secondo le norme di diritto comune, infatti nelle società di capitali, ovvero il solo tipo di società per cui è possibile la partecipazione di un'amministrazione pubblica, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Sicché, in assenza di alcuna deroga sul punto, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta.

Pertanto, dalla lettura di tale dispositivo ne consegue, come del resto previsto dalle norme civilistiche, che il Comune di Carinaro risponde e resta esposto nei limiti della quota di capitale detenuta che, ricordiamo, è pari al 2,81% su un capitale sociale dell'ITL SPA, che corrisponde una quota in termini finanziari per il nostro Comune pari ad EUR 36.080,40A

Ad adiuvandum, il codice della crisi di impresa in caso di ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, all'articolo 44 comma1bis prevede che dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1 si producono gli effetti di cui all'articolo 46 per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, ecc.

Qual è lo stato dell'arte? Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha ancora omologato la procedura di concordato e peraltro, come dicevamo prima, l'ITL si appresta a presentare una rimodulazione del piano di concordato sulla base della intervenuta nuova deliberazione EIC, che di fatto apre ai privati con una partecipazione al 45% del capitale sociale.

Ciò premesso e ribadita la totale incapienza per il bilancio del Comune di Carinaro all'accantonamento di una quota pari al risultato negativo non ripianato, che di fatto ha assorbito completamente il capitale sociale dell'ITL, e che se adottata comporterà la totale impossibilità di giungere all'equilibrio di bilancio in sede di previsione.

Si procederà in sede di redazione del bilancio di previsione ad accantonare una quota pari alla corrispondente quota di capitale sociale detenuto in osservanza dell'articolo 2325, comma 1. Al contempo, si procederà ad accantonare l'intero risultato libero dell'avanzo di amministrazione che scaturirà dall'approvando rendiconto 2025 e degli esercizi successivi, con la rimozione di tale vincolo, sol quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi, come previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 175/2016. Ciò al fine di aderire alla ratio delineata dal legislatore, che nella contrazione di spazi di spesa tende ovviamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché a responsabilizzare gli amministratori nel perseguimento della sana gestione delle società partecipate.

La relazione è terminata, però per completezza di esposizione, se il presidente me lo consente, vorrei leggere anche le considerazioni e le osservazioni del revisore.

L'organo di revisione rileva che il bilancio consolidato 2024 del Comune di Carinaro è stato redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato numero 11 e la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge.

L'area di consolidamento risulta correttamente determinata. La procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'organismo nazionale di contabilità. Il bilancio consolidato 2023 del Comune di Carinaro rappresenta il modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del

perimetro di consolidamento. La relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con le risultanze del bilancio consolidato.

Il Comune di Carinaro, rileva sempre il revisore dei conti, detiene il 2,81% del capitale sociale dell'ITLSPA che, tenuto conto del dettato dell'articolo 21 decreto legislativo 175/2016 imporrebbe l'accantonamento in sede di bilancio di previsione 2026-28 nel fondo vincolato Fondo Perdite società partecipate la somma di euro 7 milioni....., il cui accantonamento determinerebbe il dissesto del Comune. Nell'attesa della omologa della procedura da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché dei successivi eventuali risvolti tecnico-giuridici, il responsabile finanziario propone di accantonare una quota pari alla corrispondente quota di capitale sociale detenuto, in osservanza dell'articolo 2325 comma 1, nonché ad accantonare l'intero risultato libero dell'avanzo di amministrazione che scaturirà dall'approvando rendiconto 2025 degli esercizi successivi, rimuovendo tale vincolo sol quando la spesa potenziale cui è preordinata non può più verificarsi come previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 175/2016.

Nella premessa del doveroso approfondimento giuridico su una questione talmente rilevante a livello economico e finanziario e nell'attesa dei successivi risvolti giuridici si sottolinea che prima fasce non vi sono molte altre soluzioni per l'ente se non adottare quella proposta dal responsabile finanziario, fermo restando per l'avvenire un rigoroso e continuo monitoraggio delle spese, tale che possa generarsi un ulteriore avanzo da destinare a salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri del Comune. ecc.

Pertanto, visti gli atti, il revisore esprime giudizio positivo sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2024 del perimetro di consolidamento del Comune di Carinaro ed invita lo stesso ente a rispettare il termine della trasmissione alla BDAP.

Masi:

innanzitutto vorrei che il segretario verbalizzasse una formale protesta della minoranza per la convocazione di questo consiglio comunale, per il poco tempo avuto a disposizione; siamo chiamati a discutere stamattina che è lunedì, quindi abbiamo avuto quattro giorni liberi, giovedì, venerdì, sabato e domenica. ci sono stati trasmessi documenti che complessivamente credo non siano distanti dalle 500 pagine. Ora, voglio dire, rispetto a tematiche di bilancio, rispetto a regolamenti, rispetto al debito fuori bilancio (la cartella del debito fuori bilancio è, diciamo, è un archivio di documenti, parcelle, contro-parcelle), tempi per questa convocazione non sono maturi! Se facessi una domanda a ciascun consigliere, non saprebbe rispondere, per il poco tempo avuto per studiare la documentazione, neanche io mi sono potuto presentare a questo consiglio sufficientemente preparato, vi invito a riflettere per il futuro!

Presidente:

ribatte che quando ha potuto ha cercato di convocare quanto prima i consigli comunali, il regolamento non l'ho scritto io, bisogna modificare il regolamento!

Masi:

a me dispiace che il Presidente faccia riferimento al regolamento, ma io non ho detto che ha violato la norma del regolamento, il regolamento parla di almeno tot giorni, abbiamo semplicemente detto che i tempi non erano maturi, tanto è vero nessuno di noi si era accorto che nella scheda vi era un errore di circa un milione e mezzo.

Porgo un quesito al segretario, per quanto riguarda la questione del consolidato, in quanto è il frutto dell'approvazione del solo CDA, perché l'assemblea che era convocata per il 4, per il 5 dicembre credo che sia credo che sia slittata. Ora io domando, lei ritiene, tenuto conto che la mancata approvazione del consolidato comporta alcune limitazioni e che invece la successiva approvazione comporta il via libera ad alcune spese, io le chiedo se lei ritiene corretto di approvare il consolidato con la sola approvazione del consiglio di amministrazione. glielo chiedo, diciamo, se è un atto legale, perché è chiaro che se dovesse essere legale nulla questo, se dovesse essere una scelta sbagliata, dopo l'approvazione del consolidato, l'ente potrà fare alcune cose, per esempio le assunzioni che se, diciamo, non ci fossero le condizioni per approvare il consolidato e il Comune lo approvasse, sarebbero probabilmente dei danni erariali. Allora, io le domando, lei ritiene che noi possiamo approvare il consolidato con la sola delibera di approvazione del cda?

Segretario:

risponde che è una prassi da parte degli enti locali di approvare il consolidato su dati provvisori, assumendosi la responsabilità.

Masi:

chiede che venga messa a votazione il ritiro della proposta, anche per una questione di cautela per la fattispecie particolare del ITC.

Fattore:

interviene nel dibattito e dà lettura del principio contabile, che ci consente, o meglio ci obbliga, ad approvare il consolidato anche sulla base del consuntivo, e noi non l'abbiamo fatto sulla base di una bozza del bilancio, ma di un atto ufficiale che è stato approvato dal CDA.

Masi:

Chiedo scusa, dottore, una domanda, ma se l'assemblea dei soci votasse un dei numeri diversi da quelli approvati dal Cda, questo comporterebbe l'onere per il per noi per esempio di ripresentare in consiglio e di riapprovarlo il consolidato?

Fattore:

Sì, bisogna modificare le risultanze, è chiaro, bisogna ritornare in consiglio.

Masi:

ringrazia e ritira la richiesta di votazione del rinvio.

Continua, nel merito della proposta, innanzitutto, bisogna chiarire per il "popolo", politicamente cosa andiamo a fare, rispetto alla relazione del Sindaco. Spiega quindi con parole e concetti semplici cosa è il consolidato.

La peculiarità è questa perdita di circa 255 milioni, relativa solo all'ultimo e.f. Ci saremmo aspettati che qualcuno ci spiegasse i motivi di questa perdita. Ricorda che è stato l'unico a mostrare delle perplessità nelle precedenti approvazioni del bilancio consolidato, a lanciare l'allarme sui numeri dell'ITL, anche e soprattutto quando erano positivi. Lo ha fatto anche in quell'unico anno in cui era nella maggioranza consiliare, ma si è sempre fatto finta di niente e proceduto con l'approvazione del consolidato. Ricorda che già in passato la Regione si è

fatto carico di un debito del Consorzio idrico per circa 100 milioni, quindi dei dubbi sui numeri dell'ITL.

In definitiva, in base alla legge questo Comune, in base alla propria partecipazione, questo Ente dovrebbe prevedere un accantonamento di circa 7 milioni di euro nel prossimo bilancio di previsione. Questa A.C. ha quindi affermato che non intende, può fare questo accantonamento, ma ha affermato che inseriranno una somma di circa trentaseimila euro, sulla base di interpretazioni di alcuni passaggi di sentenze della Corte dei Conti.

Infatti, come ha avuto modo di dire il sindaco, vero è che la sentenza 127/2018 della Corte dei Conti della Liguria dice che le somme che dovrebbero essere vincolate nel bilancio, cioè i 7 milioni, tornano.

Ci sono dei casi in cui tornano nuovamente nella disponibilità dell'ente partecipante. Però, nessuna di queste si è ancora realizzata. Le sentenze che voi avete letto, Corte dei Conti Liguria 127/2018 e Corte dei Conti 24/2017, dicono una cosa diversa: dicono sì, è vero che poi probabilmente l'ente non sarà chiamato, non sarà obbligato a ripianare la perdita dei 7 milioni perché si risponde, diciamo, non oltre le quote di capitale sociale, ma non dice mai che le somme non devono essere accantonate. Le disposizioni prevedono che le somme accantonate nel fondo vincolato, i 7 milioni che vi metterebbero in condizioni di non accendere neanche più la luce al Comune, tornano nuovamente nella disponibilità dell'ente e possono cioè essere destinate alla copertura di spese quando l'ente che ha questo debito, ripiani le perdite di esercizio e questo non è accaduto! Oppure quando l'ente, intendo il comune di Carinara dismetta la partecipazione o quando il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. L'effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva. Queste tre o quattro ipotesi, sono casi, casistiche che non sono accadute. Voi dovrete mettere nel prossimo bilancio, in un fondo vincolato, questi 7 milioni. Poi quando si realizzano uno di queste cose, l'ente soggetto è posto in liquidazione, la società, l'ente dismette la partecipazione, o vengono coperte in tutto, in parte le spese, allora a quel punto questa somma che voi che avete bloccato la potete riprendere.

È questo, amici, il motivo per cui al primo punto dell'ordine del giorno io vi ho chiesto quali sono state le valutazioni che voi avete fatto per decidere di non dismettere questa partecipazione. Io non amo interrogare nessuno perché non sono né un pubblico ministero né un professore, però rispetto alle decisioni politiche è necessario che alcune posizioni siano chiare al fine di comprendere la coerenza o addirittura la consapevolezza di chi propone queste cose.

E invece voi avete fatto una scelta diversa. Avete detto devo fare, devo bloccare 7 milioni, non lo posso fare. E allora, dato che se le cose vanno male ci chiedono 30.000, noi vincoleremo nel prossimo bilancio solo queste poche migliaia di euro. Domanda: "Ma se così è, ma che diamine stiamo consolidando? Se la funzione del bilancio consolidato è quella di mettere insieme i numeri, i quali numeri anche l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, noi oggi, autorizzando il funzionario nel prossimo bilancio a mettere soltanto poche migliaia di euro, noi non stiamo consolidando nulla.

Non stiamo consolidando assolutamente niente. Noi, voglio dire, chiuderemo il bilancio con un avanzo di amministrazione o i prossimi saranno chiusi con un avanzo, quando dovrebbero essere chiusi probabilmente con un disavanzo. E allora, dato che dato che avete mal interpretato, a mio modo di vedere maliziosamente, delle sentenze che sono non chiare, sono chiarissime, non chiare, chiarissime, allora, è bene che nonostante il pochissimo tempo che ho avuto a disposizione, che abbiamo avuto a disposizione, ho visto che ci sono due sentenze interessanti della Corte dei Conti Basilicata, vediamo un attimo, che sono del 2024 e del 2025 perché e che sono sicuramente delle sentenze molto più mature di quelle che voi avete citato, perché quelle che voi avete citato a del 2017 e del 2018 applicano un

principio di una norma di legge sostanzialmente che era stata introdotta nel 2016, l'anno prima, per capirci. Ora la Corte dei Conti - adesso non ve le leggo tutte e due perché io non ho oggi non ho voglia di annoiare nessuno, però è giusto che queste considerazioni rimangano agli atti del Consiglio, perché nonostante il senso di inadeguatezza con cui ci avete avete costretto a partecipare oggi al consiglio comunale, io cerco provo di essere sempre utile a chi è chiamato a votare - allora vi cito innanzitutto, Basilicata 1125. Il Comune di Lauria in provincia di Potenza partecipava ad una società che aveva chiuso il proprio bilancio con una perdita di circa € 900.000 (un'inezia, se noi consideriamo che il consorzio idrico ha chiuso con un risultato di esercizio di men 255 milioni), avrebbe dovuto costituire un fondo di pochissimo, pochissimi spiccioli. Ora cosa dice la Corte dei Conti, alla pagina 10? "Come noto l'articolo 21 del decreto legislativo 175/2016 prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo, qualora le società in cui l'ente locale detenga quote di partecipazione abbiano registrato un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell'accantonamento nell'anno successivo, rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione (che nel caso di Carinaro significa inserire in un fondo 7 milioni di euro!). Questo dice la norma. la tassatività delle suddette prescrizioni, cioè il fatto che questa l'appostamento di questi soldi in questo fondo è tassativo, è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, non consente, essendo del tutto esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo. La costituzione di tale fondo è volta al contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri dell'ente partecipante. Il fondo svolge quindi una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate dei enti e dei consorzi dunque possono avere sui bilanci degli enti locali". Con riguardo alla evoluzione del fondo, cioè il fatto che questi soldi possano tornare indietro, che è la giustificazione che voi date al fatto che il fondo non lo costituite proprio, nel corso degli esercizi finanziari va inoltre rammentato che il medesimo articolo 21 comma1 del TUSP disciplina altresì negli gli ultimi due periodi le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ma accantonato. E quali sono? L'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio. È accaduto? Non è accaduto! L'ente partecipante dismetta la partecipazione. È accaduto? Non è accaduto! Il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. È accaduto? Non è accaduto! Il soggetto partecipato ripiani in tutto o in partite le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il riferimento contenuto nell'ultima linea del comma 1 del citato articolo 21 al ripiano parziale o totale delle perdite conseguite negli esercizi precedenti è una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate, che non verranno accantonate per la decisione che voi avete preso, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi, perché non basta solo l'ultimo anno, ma se ci sono negatività vanno prese va presa contezza anche di quella. L'importo così determinato copre, cioè quello dell'annualità e quello delle eventuali, diciamo, negatività di esercizi finanziari pregresse. Copre integralmente il rischio rappresentato dall'eventualità che l'ente socio sia chiamato con le proprie risorse di bilancio ad intervenire per il ripiano delle perdite della società di cui partecipa.

Tanto precisato, qual è quindi la decisione rispetto a questa furbizia che ha fatto il Comune di Lauria che è molto simile? Eh, alla luce del riscontro rileva che il fondo perdite società partecipate risulta sottostimato, non essendo stata accantonata alcuna somma, sia pure limitatamente alla quota di partecipazione dalla società acquedotto.

Ora io mi rendo conto degli effetti. Mica dico, voglio dire, non è che qui non è che viviamo su Marte,

abitiamo tutti quanti nello stesso paese, diciamo, con dignità diversa ci occupiamo tutti quanti di amministrazioni pubbliche.

Però alla luce di queste cose, il nostro voto non può mai, come si dice, essere positivo per la ragione semplice, perché voi prendete una sentenza che dice una cosa e ne fate un'altra.

Quindi per il momento mi fermo qua perché i fatti sono non chiari, chiarissimi. Poi, diciamo, se ci dovessero essere valutazioni diverse precisazioni o valutazioni di carattere politico, siamo qui per per dividerle con il consiglio. Grazie

Fattore:

interviene per precisazioni tecniche. E' ovvio che la norma è fatta per responsabilizzare gli amministratori sulle partecipate, ma questo è un caso unico in Italia, anche la Corte dei Conti si trova di una situazione nuova.

C'è un'altra cosa fondamentale però, perché questa è una società che soggiace alle norme del codice civile perché è una Spa, ma è anche una società che ha presentato un piano di concordato in continuità, l'articolo 44 inibisce qualsiasi tipologia di azione e secondo me anche quello dell'accantonamento, perché l'articolo 44 testualmente recita che dalla data di deposito della domanda di concordato e fino alla scadenza del termine previsto, cioè fino alla scadenza quando si produce quando avverrà l'omologa del piano di concordato, si producono gli effetti di cui all'articolo 46 sempre dello stesso codice delle imprese, cioè per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446-47 2482 e 482 ter codice civile, nonché il 2484 che è lo scioglimento, cioè questi sono tutti articoli del codice civile che disciplinano il caso di specie, riduzione del capitale, perdita, il ripiano, la trasformazione. Qui tutte queste sono completamente inibite fino all'omologa del piano di concordato. Quindi anche noi come l'ITL stiamo in un limbo, dobbiamo attendere l'omologa del tribunale. Se l'omologa andrà male ovviamente questa società sarà dichiarata fallita e quindi poi lì inizieranno le azioni dei curatori fallimentari, del giudice delegato, di quant'altro. Chiaramente attenendoci al codice civile, perché è una società è una Spa, noi rispondiamo semplicemente per le azioni che abbiamo sottoscritto. Quindi su 1.280 noi rispondiamo per il 2,81%. Quindi la nostra è innanzitutto un accantonamento che rispetta quelle che sono le norme del codice civile, è impossibile accantonare 7 milioni. Significa che io nel bilancio di previsione devo dire dichiarate il dissesto del Comune di Carinaro, e credo che non sia una cosa che non sia una cosa che siete disposti a votare! Al di là di questo, oltre ovviamente all'impossibilità, noi abbiamo prudenzialmente accantonato la quota di capitale sociale che abbiamo sottoscritto, ma abbiamo anche detto che noi dal prossimo rendiconto non libereremo più avanzo libero finché questa situazione non addiverà ad una conclusione.

Ed aggiungo che c'è una novità che mi è giunta stamattina. Come vi avevo preannunciato prima, l'ITL, per effetto della delibera EC che privatizza il 45% del capitale sociale, ha presentato un nuovo piano concordatario. Stamattina mi è stato comunicato che i commissari giudiziali con deposito del 14/10 hanno dato il parere favorevole a questo secondo piano concordatario, quindi siamo in attesa di omologa e quindi spero che sarà omologato, perché come tutti voi sapete questa è una società che dovrà occuparsi della gestione idropotabile di tutti e 104 i comuni della provincia di Caserta, perché l'EC, l'ente idrico campano, del quale noi siamo ovviamente detentori di quote - perché un ente strumentale obbligatorio per legge regionale - gli ha affidato il servizio per 30 anni, quindi penso che stiano facendo di tutto per salvaguardare la continuità aziendale di una società che è il braccio operativo dell'Entico Campano.

Masi:

Dottore, ma naturalmente quello che lei dice è chiaro, diciamo, è evidente, , cioè lei dice la norma ha la funzione di responsabilizzare gli amministratori, i soggetti detentori delle quote del capitale sociale, ma è mai possibile, cioè voi avete detto è un caso più unico che raro, l'avete detto forse l'unico in Italia, ma è mai possibile che sono 10 anni a questa da parte che non c'è una volta un rappresentante del Comune di Carinaro che va là e vota contro rispetto a un ente che oggi chiude improvvisamentel'anno scorso il risultato di esercizio quant'era dottore del dell'ITL? Se ne ricordo bene più €38.000. E come si passa da +38 a -25 milioni? Si può dire si può dire che qualcosa di strano nei numeri degli ultimi anni c'era o non c'era? Questo denota una solidità dei numeri molto discutibile, dato che è già intervenuta alcuni anni fa la Regione Campania, ripianando una perdita di circa 100 milioni di euro. Lo vogliamo dire che è incomprensibile quello che succede lì, anche con l'avallo di chi negli anni è andato a votare i bilanci del consorzio idrico? Perché chi negli ultimi anni è andato a votare favorevolmente al bilancio del consorzio idrico, è chiaro che o non si fa troppo capace di questa materia e allora sarebbe opportuno, come dire, che cedesse il passo, che lasciasse che a votare sia qualcun altro, oppure che il voto in assemblea al consorzio idrico, all'ITL o alle società altre società partecipate segue generalmente una, una motivazione che non è quella manageriale o quella di perseguimento dell'interesse pubblico, ma quella di favorire e di sostenere le cordate politiche che gestiscono questi enti, al fine probabilmente di ottenerne per sé o per altri qualche prebenda, perché altrimenti non ce lo spieghiamo com'è possibile una cosa del genere, com'è possibile che nessuno ha qualcosa da recriminare.

Ora, per carità, uno sta in maggioranza, è amico del consigliere regionale, è amico di quell'altro e io certe cose le capisco. Il problema è che nella vita mi è stato insegnato che c'è un limite che non si può superare, e il limite è l'interesse generale!

Ora, di fronte a questi numeri e di fronte a queste cose che succedono, lo possiamo dire che l'interesse generale è stato messo sotto ai piedi e che le scelte sono state fatte seguendo criteri del tutto differenti da quello dell'IPS, l'interesse pubblico specifico. Ci vogliamo far carico che il Comune di Carinaro, Sindaco, di un'azione di moralizzazione che passi alla storia? Si può assumere lei l'impegno di farsi carico? Carinaro, ha una quota molto piccola, nessuno la considererebbe responsabile se questa opera di moralizzazione non venisse recepita. Però possiamo aspettarci dal sindaco di Carinaro, detentore di una quota, di fare una battaglia con il coltello tra i denti per far sì che certe cose non accadano più. Questa è una domanda, questa è una è una valutazione politica che è importante perché voi l'anno scorso avete votato a favore. Il Comune di Carinaro, sindaco, l'anno scorso ha votato a favore.

Sindaco:

E lo so. E lo so. E gli anni precedenti da quanti anni si vota a favore? Penso anche l'amministrazione precedente ha votato a favore. E certo, ma anche quella precedente ancora ha votato a favore. Si vota, tutte le amministrazioni hanno votato a favore. Non ricordo così a memoria, a naso, che qualcuno abbia votato contro il bilancio. Ma rispetto all'opera moralizzatrice di cui lei parlava e di cui io posso assolutamente assumere impegno, perché quando si tratta di morale la mia condotta è specchiata e politicamente lavoro solo per il bene comune e questo è noto a tutti! Ferma restando qualche riserva di parte. È chiaro, è evidente che io mi impegnerò in questa direzione, però non è men vero che negli ultimi 20 anni, almeno dalla mia presenza in questo consiglio comunale, non mai non ricordo mai che un'amministrazione politica in carica abbia votato contro il bilancio del tempo di uno di questi consorzi. Questo è valso anche per l'ASI.

Masi:

Sindaco, la smentisco, la smentisco perché Stefano Masi nel gennaio del 2020, in nome e per conto del Comune di Carinaro, ha votato contro il bilancio dell'ASI.

Sindaco:

Lo so, lo so, lo sappiamo tutti. Non a caso poi lei, non so per quale ragione, è fuoriuscito da quella maggioranza, perché quel comportamento politico, quell'atteggiamento politico, quel voto politico, glielo dico io, ha contrastato fortemente con tutti gli interessi che ruotano attorno alla politica! Si fermi un attimo e chi si intende di un poco di politica non può che prendere atto di questa di questa situazione, di questo aspetto malevolo della politica. Perché è chiaro, se io sto amministrando un comune e vado a votare contro il bilancio, per esempio, dell'ASI, è chiaro che io vado a mettere tensione nel rapporto politico-amministrativo con il consorzio ASI. Faccio l'esempio, diciamo, più evidente, più vicino a noi, ma questo non giustifica il fatto che politicamente io non sia chiamata a fare la mia parte insieme al delegato, laddove chiamati a votare per un bilancio capestro, non veritiero e insomma fuori da ogni principio contabile valido. Mi sembra ovvio che noi faremo la nostra parte rispetto a questa disfatta dell'ITL, anche noi siamo stati colti di sorpresa e lei dice "Ma come fate a votare? Vi siete letti le carte e non vi siete letti le carte?". Io penso che penso che per amministrare ci voglia, così come dice la legge, la diligenza del buon padre di famiglia, perché non è richiesta alcuna laurea o titolo di studio per venire ad amministrare, tantomeno non sono richieste, diciamo, competenze contabili, tecniche, giuridiche, ingegneristiche o architettoniche. È richiesta la diligenza del buon padre di famiglia e le posso garantire, checché ne pensi lei, che continuamente è autore di continui turpiloqui, perché quando parla del sindaco, di questi consiglieri ci attacca che non abbiamo letto niente, che non sapemmo niente, vuole sempre evidenziare il fatto che noi stiamo qui alziamo la mano e non sappiamo niente. Lei si sbaglia fortemente, perché con tutte le difficoltà e i limiti del caso, limiti che ci sono evidentemente, noi studiamo. Noi studiamo ovviamente non tutti con lo stesso risultato di obiettivo, ma questo mi pare ovvio, ognuno ha le sue attitudini, ha delle predisposizioni, riesce meglio in un campo piuttosto che in un altro, ma quello che deve sovrintendere nel modo più assoluto, le ripeto, è la diligenza del buon padre di famiglia, che questi amministratori hanno e che lei sa benissimo, era quella sulla quale si poteva fondare anche lei qualora avesse vinto le elezioni, perché non credo che tra i consiglieri candidati all'interno della sua lista vi fossero luminari dal punto di vista di bilancio e quant'altro, avrebbe fatto anche lei un notevole sacrificio, un notevolissimo sforzo per far passare, così come lo ha fatto il dottore Fattore con me e con tutti quanti, così come ci confrontiamo sempre con il segretario per questioni giuridiche, tecniche, perché il confronto è costante, è continuo, perché a noi anche dopo il confronto ci tremano comunque i polsi e però stiamo qui, siamo stati indicati dal popolo per amministrare e noi manteniamo una condotta specchiata, mente lucida, mani pulite e come dice lei, veniamo qui, alziamo la mano e votiamo e ci assumiamo tutte le responsabilità del caso, ma sicuri e certi di avere la coscienza a posto, le mani pulite e di trovarci nella condizione politico giuridico-amministrativa!

Lei lo sa benissimo che allo stato giuridicamente noi non possiamo fare altro. Dopodiché, quanto all'opera moralizzatrice di cui lei mi investe, ma che io mi sento da illo tempore investita, senza alcun dubbio io farò al meglio la mia parte. Grazie. Io ho finito.

Della Volpe:

afferma che in consiglio comunale, siamo chiamati a discutere gli argomenti che vengono

portati, si dispiace che il Sindaco per esprimere le proprie posizioni usi attacchi personali, questo modo di fare non è accettabile, il confronto deve essere incentrato sulla tematica.

Sindaco:

ribatte che a rispondere a certi interventi “le cadono le braccia”, afferma che ha usato un semplice termine, “turpiloquio”, politico, sicuramente non nella propria accezione letterale.

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Della Volpe - Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

O.D.G. (3):

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987 N. 145) E MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 370 DEL 13.11.1995 — CAPO X, ARTT. 53, 54, 55, 56, 57

Presidente:

letto l'oggetto della proposta, lascia la parola al capogruppo Zampella per relazionare sulla proposta all'odg.

Zampella:

Relaziona brevemente sulla proposta, dando lettura dei punti salienti della stessa ed afferma che si tratta di una "richiesta" del Comandante della P.M., in quanto la Prefettura ha chiesto che nel regolamento dell'armamento della P.M. deve essere riportato il calibro delle pistole in uso agli agenti della polizia municipale.

Della Volpe:

ha visionato questo regolamento, avendo partecipato alla commissione, quindi mi sono venute in mente alcune domande per il Comandante Picone Vincenzo. Mi chiedevo se l'assegnazione delle armi è automatica a tutti i vigili, inoltre se ci sono delle linee guida sull'utilizzo delle armi al di fuori dell'orario di lavoro, e al di fuori del territorio comunale; poi leggo sempre nel regolamento che è previsto un addestramento annuale al tiro, però non è specificato, per esempio, la durata di questo addestramento annuale e come evidentemente può essere valutato, perché poi chiaramente in base alla valutazione di questo addestramento poi bisognerà riconfermare penso tutte le dotazioni militari dell'agente stesso, no? Quindi questo è un regolamento molto snello, mancano quelle precisazioni.

Alle domande della capogruppo sono intervallati i chiarimenti da parte del comandante della P.M. Picone

Il Presidente chiede se vi sono altri interventi.

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Della Volpe-Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

O.D.G. (4):

INTEGRAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI. ADEGUAMENTO DEL VALORE NOMINALE" – ESTENSIONE DEI BENEFICIARI

Presidente:

Il Presidente passa la parola al Vicesindaco

Sardo:

Relazione brevemente sulla proposta, che è un'integrazione del regolamento vigente, estendendolo anche al personale della polizia locale, al fine di garantire l'equità per tutto il personale. In particolare si tratta di inserire il comma 7 bis all'art.3.

Masi:

chiede quando è stato approvato questo regolamento. Ha qualche perplessità su questa proposta, questo regolamento è in vigore, come è stato detto, da più di 10 anni. Se questa non c'era, un motivo c'è, ed è che la res è controversa, in quanto sembra che il diritto del ticket mensa spetti quando si va oltre le 6 ore di lavoro. Fa riferimento alla sentenza Cassazione 25525/2025.

Sindaco:

dopo una complessa analisi del consigliere Masi sulle criticità segnalate nel testo del regolamento in approvazione, il Sindaco propone direttamente di ritirare il punto, procedere alle modifiche necessarie e approvarle in Giunta, come è di propria competenza.

Il consigliere Masi contropropone di sospendere la seduta e di procedere alla modifica del testo unitamente tra maggioranza ed opposizione e quindi procedere seduta stante all'approvazione del regolamento.

Dopo lunga sospensione il consiglio decide unanimamente di ritirare la proposta e di demandare alla giunta comunale l'approvazione del testo del regolamento appositamente mandato

PROPOSTA RITIRATA

O.D.G. (5):

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2026

Presidente:

Il Presidente passa la parola al Sindaco

Sindaco:

relaziona brevemente sulla proposta che riguarda l'addizionale Irpef, affermando che c'è poco da relazionare, in quanto si tratta di una conferma dell'aliquota che fu approvata con deliberazione del Commissario Straordinario nel 2024.

Masi:

credo che qui qualcosa vada detto, vi è una conferma rispetto allo scorso anno, ma non è un dato storicizzato, in quanto l'aliquota è stata raddoppiata rispetto al passato, da due anni, prima del Commissario e poi confermato lo scorso anno e questo da questa Amministrazione Comunale. Giammai voglio pormi come un populista, contrario alle tasse, ma il motivo è che alcuni signori proprietari di lotti di terreno nel Consorzio ASI, hanno avuto ragione nella controversa giudiziaria ottenendo una condanna in solido tra Comune ed ASI (fa quindi un breve excursus sulla questione della sentenza Lamberti Sagliano, e sulla transazione ed il patto di non esecuzione), quindi il Commissario decise di finanziare questa transazione "mettendo le mani nelle tasche dei cittadini" aumentando l'Irpef, confermata da questa A.C. (che avrebbe potuto decidere di ridurre l'Irpef e trovare i soldi in altro modo,) e di questo ve ne dovete assumere la responsabilità politica! Detto questo, di questa vicenda ne abbiamo parlato almeno un'altra volta, in particolare in sede di convalida dell'assestamento di bilancio.

Quindi con questa scelta, qualche cosa l'avreste dovuta dire, cioè che non volendo bloccare la spesa corrente, avete scelto di confermare l'aliquota Irpef, assumendovene la responsabilità. Altra cosa avreste dovuto riferirla, sulle attività svolte nei confronti dell'ASI, a cominciare da quando il nostro delegato va a votare gli atti dell'ASI, a cominciare dal fatto che in un caso come questo vi è un conflitto di interessi tra il Comune socio e il Consorzio, proprio su questi soldi. Il consigliere Sglavo aveva detto che si stava occupando di questo problema!

Segue un breve chiarimento da parte del segretario comunale sull'azione giudiziaria di regresso/rivalsa intrapresa nei confronti dell'ASI

Sindaco:

premesse quanto ora affermato dal segretario in merito alla causa in corso, per quanto riguarda l'attività del delegato, è in corso, c'è un confronto continuo. Per quanto riguarda l'addizionale Irpef, quando si potrà sarà diminuita.

Masi:

conclude che, quindi, si può affermare che questa attività costante non ha ad oggi portato alcun risultato!

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Della Volpe - Masi)

O.D.G. (6):

CONFERMA ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2026

Presidente:

Il Presidente passa la parola al Sindaco

Sindaco:

relaziona brevemente sulla proposta, affermando che le aliquote IMU restano invariate. Da' quindi lettura del valore delle varie aliquote.

Della Volpe:

nella delibera si motiva il fatto di confermare l'aliquota con gli equilibri di bilancio, ma se è questa la motivazione, possiamo osservare che nell'ultima variazione di bilancio vi sono maggiori entrate, quindi questa è una scelta politica.

Quindi, chiede come mai è non stata fatta un'analisi per poter abbassare le aliquote.

Sindaco:

per il momento evidentemente non possiamo, stiamo recuperando il pregresso, ovviamente poi si valuterà se è possibile in futuro un abbassamento dell'aliquota, al momento posso solo prendere l'impegno di non aumentare l'IMU.

Masi:

voleva fare alcune domande, innanzitutto sulla somma che ha incassato la società che era stata incaricata dall'Amministrazione Affinito, quanto ha incassato, *lo avete detto quasi con tono scandalizzato, perché avrebbe incassato la somma di Euro 69.000! Sapete quanto ha incassato la Soges nei 5 anni di gestione, ve lo dico io, la Soges ha incassato 1.856.000 euro!*

Poi il fatto che quella società era cara, vi è il dato che nella nuova gara, la società uscente Soges aveva fatto un'offerta che è stata "stracciata" dagli altri concorrenti.

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 8

Astenuti: 1 (Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

O.D.G. (7):

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°1074/2025 – MIGLIACCIO R. C/ COMUNE DI CARINARO

Presidente:

Il Presidente passa la parola al Vicesindaco

Sardo:

relaziona sulla proposta, affermando che si tratta di una sentenza di condanna per risarcimento danni per “omessa custodia”/“insidie e trabocchetti”.

Il Presidente chiede se vi sono altri interventi.

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 8

Contrari: 1 (Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

O.D.G. (8):

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD N°1102/2025 – PICONE L. C/ COMUNE DI CARINARO + COMUNE DI AVERSA

Presidente:

Il Presidente passa la parola al Vicesindaco

Sardo:

relaziona sulla proposta, affermando che si tratta di una sentenza di condanna per risarcimento danni da allagamenti, in solido con il Comune di Aversa, nei confronti del quale sarà richiesto la restituzione della metà della somma, altrimenti si procederà con azione di regresso.

Masi:

fa riferimento ad un precedente, richiamato dall'avvocato del Comune in questa causa, cioè alla vertenza del pub Masquenada, in cui non vi era stata una condanna in solido al 50%. Come in questo caso, il Comune di Carinaro si era fatto carico di pagare per intero, ma non risulta che sia stato recuperato il 50% nei confronti del Comune di Aversa. Pertanto, chiede al segretario di interessarsi di questa cosa.

Il Presidente chiede se vi sono altri interventi.

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 8

Contrari: 1 (Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*